

Speciale RAEE.

Tutte le novità

Dal 18 giugno in vigore la nuova disciplina per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Associazione Artigiani della Provincia di Varese


Confartigianato
Imprese

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SUI RAEE.

Dopo le varie modifiche degli ultimi anni, gli obblighi dei soggetti della filiera degli AEE (produttori, distributori, Installatori e Centri di Assistenza Tecnica) sono stati finalmente definiti con la pubblicazione del DM 08/03/2010 n. 65 la cui data di entrata in vigore è fissata al **18 giugno**.

A partire dal **19 giugno 2010** decorrerà, infatti, l'efficacia del provvedimento, che prevede l'obbligo per i distributori di AEE del cosiddetto **"ritiro 1 contro 1"**, cioè i clienti, all'atto di acquisto di un nuovo apparecchio elettrico o elettronico, possono rendere un rifiuto costituito da un'apparecchiatura che ha svolto la medesima funzione:

*«i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione **che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita [...]**».*



LA NOSTRA POSIZIONE


Dopo due anni di "gestazione" si assiste ora all'emanazione di un provvedimento a dir la verità un tantino insufficiente dal punto di vista della chiarezza e attualità delle disposizioni introdotte - si pensi alle commistioni con il sistema SISTRI e ai documenti previsti, DDT e Schedario, già superati dal nuovo sistema di tracciabilità - ma che certamente ha la pretesa di dare l'avvio definitivo al sistema di raccolta dei RAEE e al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dall'Europa.

Obiettivi già recepiti con il Dlgs. 151/2005 che prevedeva il raggiungimento della soglia di 4 Kg/abitante di RAEE, mentre nel 2009 la raccolta nel nostro Paese non ha superato i 3,21 Kg/abitante.

Facciamo un po' di chiarezza su cosa si intende per RAEE, sui centri di raccolta e sull'Eco-contributo:

	Soggetti interessati
COSA SONO I RAEE?	<p>Con la sigla RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) si intendono gli apparecchi elettrici ed elettronici a fine vita che vengono consegnati dai cittadini al Centro di Raccolta comunale. Sono considerati RAEE anche tutti i componenti e materiali di consumo che sono parte del prodotto al momento in cui viene consegnato al Centro di Raccolta.</p> <p>I RAEE possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">» RAEE domestico: RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, assimilabili per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.» RAEE professionali: RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.» RAEE Storici: Il Decreto 151/2005, definisce come "RAEE storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005.» RAEE nuovi: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005.
COSA E' POSSIBILE CONFERIRE AI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA SOTTO LA VOCE RAEE?	<p>La raccolta separata dei RAEE avviene suddividendo i prodotti a fine vita secondo 5 raggruppamenti ben distinti. Il Centro di Raccolta deve garantire la corretta suddivisione dei RAEE.</p> <p>RAGGRUPPAMENTI DEI RAEE NEI CENTRI DI RACCOLTA</p> <ul style="list-style-type: none">1° GRUPPO > Freddo e Clima - Grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi congelatori apparecchi.2° GRUPPO > Altri Grandi Bianchi - Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici.3° GRUPPO > TV e Monitor - Apparecchi televisivi, monitor.4° GRUPPO > Informatica, elettronica di consumo, piccoli elettrodomestici, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose) piccoli elettrodomestici: aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, ferri da stiro, tostapane, friggitorici, frullatori, macinacaffè elettrici, altri apparecchi per la preparazione di cibi e bevande, apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, sveglie, orologi da polso o da tasca, bilance elettriche, Ventilatori elettrici, apparecchiature informatiche per le comunicazioni: personal computer (esclusi monitor), computer portatili, agende elettroniche, stampanti, copiatrici, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, calcolatrici tascabili e da tavolo, monitor, fax, telefax, telefoni, telefoni senza filo, telefoni cellulari, segreterie telefoniche.



<p>COSA E' POSSIBILE CONFERIRE AI CENTRO COMUNALI DI RACCOLTA SOTTO LA VOCE RAEE?</p>	<p>Apparecchiature di consumo: Apparecchi radio, videocamere, video-registratori, registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti musicali, altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini.</p> <p>Utensili elettrici ed elettronici: Trapani, seghe, apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali, strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo, strumenti per saldare, brasare o impiego analogo, apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo, attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.</p> <p>Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport: Treni elettrici e auto giocattolo, console di videogiochi portatili, videogiochi, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.</p> <p>Dispositivi medici: Apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità, strumenti di monitoraggio e di controllo, rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio apparecchiature di illuminazione.</p> <p>5° GRUPPO > Sorgenti Luminose - Tubi fluorescenti, sorgenti luminose fluorescenti compatte, sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici, sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.</p>
<p></p> <p>CHE COS' E' L'ECO-CONTRIBUTO?</p> <p>QUANTO INCIDE SUL PREZZO DI UN AEE?</p>	<p>Per finanziare le attività relative al trattamento e riciclo degli apparecchi elettrici ed elettronici non più funzionanti, il Dlgs. 151/2005 ha previsto un Eco-contributo RAEE sui nuovi prodotti messi in vendita a partire dal 12 novembre 2007. La Legge consente ai produttori di evidenziare i costi per lo smaltimento tramite l'Eco-contributo aggiunto al prezzo del prodotto, oppure includere il contributo ambientale nel prezzo del bene. Non si genera in questo modo alcun guadagno, né per i Produttori né per i punti vendita. Spesso nei negozi di elettronica ed elettrodomestici, troviamo assieme al prezzo di vendita una voce che dice "eco-contributo RAEE incluso", raramente indicata separatamente dal prezzo finale per questioni di marketing.</p> <p>Ma quanto incide l'Eco-contributo RAEE sul prezzo finale degli elettrodomestici?</p> <p>Grandi elettrodomestici > 16,00€ frigoriferi e congelatori - 5,00€ forni, lavatrici, lavastoviglie e stufe - 2,00€ piani cottura - 7,00€ scaldacqua oltre 30l - 2,00€ scaldacqua inferiore a 30l - 2,00€ cappe cucina - 6,00€ climatizzatori. In questa categoria gli importi sono elevati per i vecchi frigoriferi e congelatori – più pesanti e ingombranti e dunque più costosi da trasportare e da trattare – che contengono al loro interno gas, come HCFC e CFC più pericolosi per l'ozono e più difficili da riciclare. Frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici e piani cottura rappresentano inoltre una fonte preziosa di materiali come rame, ferro e alluminio da recuperare per la produzione di nuovi apparecchi.</p> <p>TV e Audiovideo > 0,50€ Video camere, dvd, videoregistratori, HI-FI, amplificatori, fotocamere - 3,50€ televisori fino a 32 pollici - 7,00€ televisori oltre 32 pollici. Gli importi sono ridotti per i prodotti di elettronica con piccole-medie dimensioni, mentre aumentano sensibilmente per i televisori per i quali è spesso necessario un disassemblaggio manuale soprattutto per i vecchi televisori con tubo catodico per i quali è richiesta una cura particolare per lo smaltimento delle polveri fluorescenti e il recupero dei vetri con residui di piombo.</p> <p>Piccoli elettrodomestici e apparecchiature varie > 0,25€ prodotti fino a 2Kg - 0,50€ prodotti oltre i 2 Kg e fino a 5Kg - 1,00€ prodotti oltre i 5Kg e fino ai 10Kg - 2,00€ prodotti oltre i 10Kg e fino ai 30Kg - 5,00€ prodotti oltre i 30Kg e fino ai 60Kg - 12,00€ prodotti oltre i 60Kg. Si differenziano a seconda della dimensione e del peso dell'apparecchio che dovrà essere smaltito. Questa categoria raggruppa molti prodotti, composti da materiali diversi tra loro. Il processo di riciclo consentirà di recuperare i materiali metallici, quali rame, alluminio e ferro, e le plastiche di cui sono per la maggior parte composti.</p> <p>Apparecchi illuminanti > 0,14€ apparecchi illuminazione, 0,26€ lampade a scarica. Le lampade a risparmio di energia e gli apparecchi illuminanti rappresentano la gamma di prodotti con il valore più basso che permette, però, di finanziare il recupero dei materiali plastici e metallici e di smaltire con cura le polveri fluorescenti e il mercurio, presenti nelle moderne lampade a risparmio di energia. Le tecnologie consentono di riciclare quasi il 99% dei materiali.</p>
<p>COSA SONO I SISTEMI COLLETTIVI?</p>	<p>Per rispondere ai propri obblighi di legge i Produttori di AEE hanno costituito apposite organizzazioni chiamate "Sistemi Collettivi". I Sistemi Collettivi attualmente attivi in Italia nel settore dei RAEE domestici sono 15, di cui alcuni specializzati su singoli Raggruppamenti altri invece gestiscono più categorie di prodotto (Sistemi Collettivi Multifiliera) e sono i seguenti: ECOLAMP_ECODOM_ECOELITE_RIDOMUS_ECOEM_REMEDIA_ECOPED_ECOLIGHT_RRECYCL_APIRAEE_ECOR'it_ECOSOL_ERP ITALIA_CCR_DATA SERV ITALIA</p>

Ricordiamo che il Dlgs. 151/2005 prevedeva già obblighi e divieti con successive modifiche ed integrazioni, disponibili per la consultazione sul nostro sito www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/pagina.php?id=63

COSA CAMBIA DOPO IL NUOVO DM 65/2010?

La pubblicazione in GU del **Dm. 65 dell'8 marzo 2010**, indica le modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'obbligo di ritiro dei **RAEE "domestici"** inizia **concretamente** ad attuarsi a partire **dal 18 giugno 2010** con più di **due anni di ritardo** sui tempi fissati dal Dlgs 151/2005. Il nuovo Decreto attua quanto previsto dal Dlgs 151/2005, imponendo ai distributori (e agli installatori o Centri di Assistenza tecnica - CAT incaricati dai distributori) di assicurare **"al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata"**.

Le modalità semplificate per la gestione dei RAEE sono estese anche ai RAEE "professionali".



LA NOSTRA POSIZIONE

E' vero i rifiuti elettronici dispersi nell'ambiente hanno le ore contate. A frenare gli entusiasmi, però, sono le nuove procedure e adempimenti che penalizzano riparatori e installatori. Poniamo il caso di un installatore di impianti: per trasportare i rifiuti prodotti nella propria attività deve **iscriversi all'Albo dei gestori ambientali: 50 euro**. Nella maggioranza dei casi, poi, è tenuto ad **iscriversi anche al Sistri**, il nuovo sistema di tracciatura digitale dei rifiuti pericolosi, **costo annuale 120 euro**.

Ora dovrà **versare ulteriori 50 euro per registrarsi nella nuova sezione dell'Albo, quella speciale, che abilita al trasporto di elettrodomestici da rottamare**. Infine l'impegno più gravoso: gestire con procedure separate la contabilità dei rifiuti prodotti nelle proprie attività da quelli prodotti da terzi. Una frontiera spesso labile da definire con precisione...

Problematiche che Confartigianato ha segnalato alla Segreteria tecnica del Ministero dell'Ambiente, contestando la "tripla iscrizione", come difficilmente giustificabile e definendo il sistema eccessivo e ridondante. Si è inoltre sottolineato che la UE prescriva nelle sue direttive agli stati membri di non vessare le piccole imprese con una molteplicità di adempimenti simili.

La nostra proposta, oltre alla richiesta di riduzioni di costi, riguarda: "una sola iscrizione che abiliti alla gestione di tutte le tipologie di rifiuti che installatori, centri di assistenza tecnica e riparatori, si trovino a gestire nelle rispettive attività d'impresa".

In questi giorni sono previsti numerosi incontri con il Ministero sul tema, sui cui risultati vi terremo mano a mano aggiornati!

LE SEMPLIFICAZIONI PER RAEE DOMESTICI E RAEE PROFESSIONALI.

RITIRO DI AEE E RAGGRUPPAMENTO RAEE

RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI

I Distributori (o gli installatori o CAT che agiscono in loro nome se esiste apposito contratto) di nuovi AEE devono:

- » all'atto della vendita di nuovi AEE assicurare il ritiro gratuito degli AEE (equivalenti e che abbiano svolto le medesime funzioni della nuova apparecchiatura fornita) conferiti dai clienti in ragione di "uno contro uno";
- » rilasciare informativa ai consumatori sulla gratuità del ritiro;
- » provvedere al possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate;
- » effettuare il raggruppamento degli AEE non suscettibili di reimpiego (RAEE) presso le proprie aree dedicate per il loro successivo trasporto presso i centri di raccolta. Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: composizione esclusiva di RAEE da nuclei domestici; raggruppamento presso punto di vendita (o altro luogo comunicato all'Albo gestori) idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato, coperto, con separazione rifiuti pericolosi e precauzioni antideterioramento dei RAEE; trasporto presso centri di raccolta con **cadenza mensile e comunque al raggiungimento dei 3500 kg**; all'atto del ritiro, adempiere all'obbligo della tenuta dello "schedario di carico e scarico" previsto dal Dm.

Installatori e gestori centri assistenza tecnica devono:

- » effettuare il raggruppamento di RAEE domestici ritirati presso i locali del loro esercizio;
- » effettuare il raggruppamento nel rispetto delle regole sopra descritte per i distributori;
- » trasportare gli stessi dai locali del loro esercizio (o dal domicilio dei clienti) al centro di raccolta previa iscrizione all'Albo Gestori);
- » adempiere all'obbligo della tenuta dello "schedario di carico e scarico" previsto dal Dm in itinere;
- » autocertificare la provenienza domestica dei RAEE attraverso il relativo documento previsto dal Dm.

NB. Il ritiro gratuito può essere rifiutato nel caso vi sia pericolo di contaminazione del personale incaricato al ritiro o nel caso l'apparecchiatura non contenga i suoi componenti essenziali o rifiuti diversi dai RAEE.

TRASPORTO DEI RAEE RITIRATI

RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI

I Distributori di nuovi AEE (o gli installatori o CAT che agiscono in loro nome se esiste apposito contratto) devono:

- » effettuare esclusivamente il tragitto dal luogo del ritiro (domicilio del consumatore) al luogo di raggruppamento o centro di raccolta;
- » trasportare non più di 3500 Kg di RAEE tramite automezzi con portata non superiore a 3500 Kg e massa complessiva non superiore a 6000 Kg;
- » accompagnare il trasporto con il modello di "documento di trasporto" (DdT) previsto dal Dm in 3 copie e copia dello "schedario di carico e scarico";
- » assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui sono stati conferiti, senza disassemblaggi o sottrazione di componenti (fatti che costituiscono attività di gestione dei rifiuti non autorizzate).

Installatori e gestori centri assistenza tecnica devono:

- » trasportare i RAEE con mezzi propri dal loro esercizio (o domicilio del cliente) al centro di raccolta;
- » rispettare le medesime condizioni dettate per il trasporto effettuato dai distributori, ad eccezione dell'accompagnamento dello "schedario di carico e scarico".

ISCRIZIONE ALLA APPOSITA SEZIONE DELL'ALBO GESTORI

Il Decreto considera il ritiro e il raggruppamento dei RAEE da parte del distributore, finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, prima dell'avvio al recupero o, qualora questo non fosse possibile, allo smaltimento, come **una fase della raccolta**. L'art. 3 del Decreto di semplificazione stabilisce quale condizione necessaria per lo svolgimento delle operazioni di raccolta e trasporto dei RAEE, **la preventiva iscrizione all'Albo Nazionale Gestori**, da realizzarsi con apposita procedura semplificata.

Con propria delibera del 19/05/2010 l'Albo Gestori ha emanato **le modalità di iscrizione all'Albo per la raccolta ed il trasporto dei RAEE**. Devono iscriversi all'Albo i seguenti soggetti:

- 1. Distributori:** soggetti iscritti al registro delle imprese che nell'ambito di un'attività commerciale vendono apparecchiature elettriche o elettroniche (negozi, centri commerciali, ecc...)
- 2. Trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori:** imprese che trasportano i RAEE per conto dei distributori
- 3. Installatori e gestori di centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) incaricati dai produttori di tali apparecchiature.**

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO?

Le imprese che hanno **sede legale in Lombardia devono spedirla con Raccomandata a.r. o presentarla** presso la Sezione Regionale Lombardia dell'Albo Gestori Ambientali, istituita presso la Camera di Commercio di Milano – via Meravigli 9/A.

TRASPORTO RAEE E TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI: DUE ISCRIZIONI?

L'iscrizione all'Albo per la raccolta ed il trasporto dei RAEE è una nuova tipologia di iscrizione che non può intendersi ricompresa in altre iscrizioni, anche qualora relative ai medesimi Cer.

L'impresa iscritta all'Albo in altre categorie (es. 1,4,5 e/o trasporto dei propri rifiuti) che si iscrive per la raccolta ed il trasporto dei RAEE, conserva il numero di iscrizione già assegnato, ma deve pagare per entrambe le sezioni di iscrizione.

DIRITTO ANNUALE

Deve essere pagato al momento dell'iscrizione e poi **ogni anno entro il 30 aprile**.

L'importo da versare è di Euro 50,00 da effettuarsi su c/c postale n. 54828207, intestato a Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali, causale: diritto annuale trasporto propri rifiuti (indicando l'anno cui il versamento si riferisce).

L'importo può essere cumulato ad ulteriori pagamenti di diritto annuale per altre categorie.

Nel caso di richiesta di cancellazione dall'Albo, l'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l'anno in corso.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Il pagamento del diritto di segreteria deve essere effettuato allegando alla domanda di iscrizione l'attestazione originale dell'avvenuto pagamento su c/c postale n. 54828207, intestato a Camera di Commercio di Milano - Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali.

Importi: Società di persone, società di capitali, consorzi, Imprese individuali e Soggetti R.E.A. Euro 10,00 - Cooperative Sociali Euro 5,00

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Il rilascio del provvedimento di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione comporta il pagamento della Tassa di Concessione Governativa

L'importo è di Euro 168,00 da versare su c/c postale 8003 (codice tariffa: 8617) intestato ad Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.

RINNOVO DELL'ISCRIZIONE: ogni 5 anni.



La nostra Associazione si occupa del servizio di presentazione delle domande e di ritiro dei certificati definitivi di iscrizione per conto delle imprese. Per tutte le informazioni è disponibile il nostro Servizio Clienti presso tutte le sedi territoriali.

MUD

I soggetti che eseguono raccolta e trasporto di RAEE secondo le disposizioni del DM 65/2010 sono esonerati dal MUD in quanto tali apparecchiature NON sono considerate "rifiuti".

SANZIONI PER TRASPORTO RAEE

- » La violazione degli obblighi di ritiro è punita con la sanzione amministrativa da 150 a 400 euro per ogni apparecchio non ritirato o ritirato a titolo oneroso;
- » con le sanzioni previste dall'articolo 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) del Dlgs 152/2006 per gli illeciti relativi all'attività di raccolta e trasporto;
- » con le sanzioni previste dall'articolo 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) del Dlgs 152/2006 per la violazione in materia di tenuta dei documenti di carico/scarico e di trasporto.

ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE.

Il Dm 65 dell'8 marzo 2010 presenta molti aspetti di criticità applicative. Se da un lato dovrebbe finalmente consentire l'operatività della catena "virtuosa" di recupero di materie preziose, le deroghe che vengono operate alle ordinarie procedure in materia di recupero e smaltimento sono un po' confuse.


Vediamo di puntualizzare alcuni aspetti importanti:

● **Distinzione tra RAEE domestico e RAEE Professionale**

Le semplificazioni introdotte dal decreto distinguono tra RAEE domestici (provenienti da nuclei domestici o da altra origine ma assimilabili ai primi per qualità e quantità) e professionali (risultanti da attività amministrative ed economiche). Si ribadisce che i distributori, al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico, assicurano il ritiro gratuito dell'apparecchiatura che viene sostituita.

Ai distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, viene imposto l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

La semplificazione è quindi indirizzata soltanto al "distributore", cioè "soggetto iscritto nel registro delle imprese di CCIAA che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)".

 Chi vende AEE ad altri commercianti di AEE, o che comunque non vende direttamente all'utenza, è escluso da questo regime semplificato.


● **"raggruppamento" di RAEE e non "stoccaggio di rifiuti"**

Rientra nella fase della raccolta, così come definita dal Dlgs. 152/2006 (che definisce "raccolta" l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto), il "raggruppamento" dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo preventivamente comunicato, alle condizioni espressamente previste.

La raccolta dei RAEE presso il distributore non viene quindi classificata né "deposito preliminare o temporaneo", né "messa in riserva" (**attività che devono essere preventivamente autorizzate**).


In ogni caso il "raggruppamento" (in sostanza, il deposito), deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni, in mancanza delle quali l'operazione diviene abusiva:

1. riguardare esclusivamente i RAEE provenienti dai nuclei domestici o i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e per quantità a quelli originati dai nuclei domestici.


 devono essere RAEE "domestici" in senso stretto o destinati ad uso professionale, purché della medesima tipologia e quantità di quelli abitualmente acquistati dal pubblico presso i dettaglianti che operano con consumatori.


Il distributore, pertanto, non potrà "raggruppare" in regime semplificato RAEE chiaramente "professionali".


2. devono essere trasportati direttamente presso i centri di raccolta con cadenza mensile o, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg.

 Il raggruppamento dei RAEE diviene quindi "abusivo" se essi non sono effettivamente e regolarmente destinati ai centri di raccolta comunali, e solo ad essi. Qualsiasi altra destinazione (ad esempio, il loro invio diretto presso un centro di trattamento, o presso un luogo di stoccaggio privato autorizzato alla messa in riserva o al deposito preliminare), non consente la semplificazione prevista dal decreto 65/2010 e rende il "raggruppamento" preliminarmente effettuato illegittimo.

3. deve essere effettuato presso il punto di vendita del distributore in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato.

 In tal senso la comunicazione fatta dai distributori alla sezione regionale dell'Albo gestori attesta sotto la propria responsabilità, anche l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto. I RAEE devono essere protetti da acqua e vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi. Si ribadisce inoltre: il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. Le stesse regole valgono anche per quei siti, diversi dall'indirizzo del punto vendita del distributore. Ad esempio quegli installatori che lavorano stabilmente "in convenzione" con i centri della distribuzione che potrebbero individuare presso la propria sede il luogo di raggruppamento dei RAEE in attesa del trasporto.

 Nel contratto di eventuale collaborazione con il distributore andrà specificato sia il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa, ed il proprietario dovrà iscriversi alla sez. regionale dell'Albo Gestori.

 Il distributore (o il padroncino) non può andare direttamente allo smaltitore, perché il RAEE non verrebbe accettato e, in ogni caso, perché questo tragitto è **escluso da quelli sottoposti alle semplificazioni del Dm 65/2010**.

● **Tenuta dei registri e documenti di trasporto.**


Le modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico, **si riferiscono alla compilazione, all'atto del ritiro del RAEE, di uno schedario numerato progressivamente, da integrarsi con i documenti di trasporto**. Tale documentazione deve essere conservata per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per quanto riguarda il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, viene previsto che sia effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome, limitatamente:

- a) al tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro, al centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il raggruppamento (ovviamente nel caso in cui sia prevista contrattualmente tra distributore e “consumatore” una tale modalità di ritiro);
- b) nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, al tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento medesimo;
- c) al tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento al centro di raccolta.

“Il trasporto ... è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II, numerato e redatto in 3 esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per 3 anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati.

Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo 1, comma 3. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE”.


 In tutti questi casi, il quantitativo complessivo di RAEE trasportati non deve essere mai superiore a 3500 kg, e deve essere effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.

I distributori devono inoltre adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate e quindi soggetti alle sanzioni di cui al D. Lgs. 152/2006.

● Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE

Le forme semplificate e gli esoneri previste dal Dm 65/2010 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici, effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività, limitatamente a:


- a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
- b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.

 In questa ipotesi, il regime di deroga di cui si possono avvalere gli installatori e i centri di assistenza è strettamente limitato ai RAEE provenienti dai “nuclei domestici” (con esclusione quindi di quei RAEE professionali se non equiparati ai domestici in ragione della loro qualità e quantità).


La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta deve essere attestata da un documento di autocertificazione redatto e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza. L'eventuale falsa dichiarazione è ovviamente punita penalmente. I RAEE professionali sono dunque esclusi dalle esenzioni di cui si possono avvalere gli installatori.

● I RAEE professionali.

I distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori possono provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali, nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta (D.Lgs. 151/2005). In questo caso i RAEE professionali, raggruppati presso il punto vendita o altro luogo preventivamente comunicato, sono trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali.

 **Il decreto di semplificazione riguarda in definitiva solo i “distributori di AEE”.** Restano quindi esclusi:

- » tutti i soggetti che operano per conto dei produttori, anche se “formalmente incaricati” del ritiro di RAEE (vettori, a meno che non agiscano per conto di un distributore incaricato).
- » I distributori di AEE professionali che non sono stati formalmente incaricati dal produttore al ritiro nell'ambito di un sistema di raccolta separata organizzato, su base individuale o collettiva, dai produttori di AEE.

 Il distributore potrà quindi incaricare un installatore o un centro di assistenza, il quale si avvarrà comunque delle procedure e delle condizioni di semplificazione, limitatamente a :

- a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio (non è quindi consentito effettuare il deposito presso un luogo diverso, anche se previamente comunicato)
- b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.

● Semplificazioni RAEE e SISTRI

Con la pubblicazione del Dm 65/2010, l'intrigo normativo impone di fare molta attenzione ai soggetti destinatari di ogni singolo provvedimento.

Il decreto di semplificazione sui RAEE tace completamente sulla procedura SISTRI generando dubbi e incertezze di applicazione.

Il decreto “RAEE” (del 4/05/2010) è successivo al Dm 17/12/2009 istitutivo del “SISTRI”, di fatto una deroga in riferimento ai soggetti obbligati all'iscrizione ed agli adempimenti “telematici” in carico alle imprese di trasporto di rifiuti pericolosi.

Il Regolamento “RAEE”, infatti, confermando la vecchia modulistica cartacea riguardo il ritiro ed il trasporto e quindi la tenuta del “registro di carico e scarico” ed il “documento di trasporto” (pur se semplificati), sembra esonerare le imprese dalla disciplina dettata da SISTRI.

Infatti all'art. 1 comma 3 del Regolamento recita “I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'allegati I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso”.

Ad oggi quindi sembra che i soggetti destinatari del regolamento RAEE non siano tenuti ad iscriversi al SISTRI come trasportatori di rifiuti speciali pericolosi. Tutto ciò potrebbe essere però stravolto dallo schema di Dlgs per il recepimento della direttiva 2008/98/Ce (la ri-scrittura del Dlgs. 152/2006 relativa) approvato dal Consiglio dei Ministri il 16/04 2010 ma il cui iter di recepimento è ancora in discussione in Parlamento.



Rimane invece certo l'obbligo di iscrizione a SISTRI per tutte quelle apparecchiature – e loro parti – di cui si è constatata l'impossibilità alla riparazione e che devono essere ritirate dall'installatore/manutentore. Queste rientrano a pieno titolo nella classificazione dei rifiuti.

GESTIONE RAEE - MODALITA' SEMPLIFICATE DECRETO 65/2010 - RIEPILOGO OBBLIGHI E SOGGETTI				
	RAEE DOMESTICI (da nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici)		RAEE PROFESSIONALI (da attività amministrative ed economiche)	
	DISTRIBUTORI (Chiunque vende AEE a un utilizzatore oppure soggetto commerciale che agisce per conto del produttore > ad es. il concessionario di zona, oppure ditta artigiana che effettua la vendita come da oggetto sociale dichiarato in CCIAA)	INSTALLATORI e Centri di Assistenza (CAT) (Impresa artigiana che provvede alla installazione e alla riparazione di AEE)	DISTRIBUTORI (Chiunque vende AEE a un utilizzatore, oppure soggetto commerciale che agisce per conto del produttore > ad es. il concessionario di zona, oppure ditta artigiana che effettua la vendita come da oggetto sociale dichiarato in CCIAA)	INSTALLATORI e Centri di Assistenza (CAT) (Impresa artigiana che provvede alla installazione e alla riparazione di AEE)
"UNO CONTRO UNO" Ritiro gratuito del vecchio AEE a fronte di uno nuovo equivalente. Informativa al consumatore	SI	NO	NO	NO
RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE ritirati c/o punti vendita o locali dei CAT (rif. nota 1)	SI	SI	SI	SI
TRASPORTO AI CENTRI DI RACCOLTA mensilmente o a raggiungimento dei 3500Kg. (rif. nota 2)	SI	SI	NO	NO
TRASPORTO AGLI IMPIANTI AUTORIZZATI indicati dai Produttori di AEE professionali, mensilmente o a raggiungimento dei 3500 kg. (rif. nota 2)	NO	NO	SI	SI
UTILIZZO DELLO SCHEDARIO SEMPLIFICATO (rif. nota 3) (Allegato 1)	SI	SI	SI	SI
DOCUMENTO DI TRASPORTO SEMPLIFICATO dal Consumatore al luogo di raggruppamento (rif. nota 4) (Allegato 2)	SI	SI	NO	NO
DOCUMENTO di TRASPORTO dal luogo di Raggruppamento al Centro di Raccolta (rif. nota 4) (Allegato 2)	SI	SI	NO	NO
ISCRIZIONE ALBO GESTORI per le attività di Trasporto e Raggruppamento (rif. nota 5)	SI	SI	SI	SI
AUTOCERTIFICAZIONE per ritiro di RAEE domestici (Allegato 3)	NO	SI	NO	NO
MUD	NO	NO	NO	NO
SISTRI	NO	NO	NO	NO
SANZIONI	SI	SI	SI	SI

RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE DI CIASCUN ADEMPIMENTO

Nota 1	CARATTERISTICHE DEL RAGGRUPPAMENTO	>Luogo non accessibile a terzi >pavimentato >protetto dall'acqua piovana e dal vento con coperture anche mobili >suddivisione tra RAEE pericolosi e non pericolosi >precauzioni contro deterioramento e fuoriuscita di sostanze pericolose.
Nota 2	CARATTERISTICHE DEL TRASPORTO	>con automezzi di portata non sup. a 3500 Kg e massa compl. non sup. a 6000 Kg. >senza disassemblaggio >senza sottrazione di componenti dai RAEE
Nota 3	CARATTERISTICHE DELLO SCHEMARIO SEMPLIFICATO	>numerato progressivamente >contenente nome e indirizzo del consumatore >tipo di RAEE >obbligo di conservazione per 3 anni dall'ultima registrazione
Nota 4	CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO	>numerato >emesso in 3 esemplari >datato e firmato >conservato per 3 anni unitamente allo schedario
Nota 5	CONTENUTI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI	>indirizzo del raggruppamento dei RAEE >requisiti del luogo di raggruppamento >tipologia dei RAEE raccolti e trasportati >codici CER >idoneità dei mezzi >no garanzie finanziarie

FAC-SIMILE DELLA MODULISTICA DA UTILIZZARE NEL SISTEMA "UNO CONTRO UNO"

ALLEGATO I

ALLEGATO III

4-5-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 4-5-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102

Allegato I (articolo 1, comma 3)

Schedario di carico e scarico dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, conferiti ai distributori, agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica.

I A FRONTESPIZIO	
SCHEMARIO DI CARICO E SCARICO	
Conferimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al DLgs 25 luglio 2005, n.151, ai distributori, agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica delle stesse apparecchiature.	
DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA:	
Residenza o domicilio: _____ comune _____ via _____ n. _____	
Codice Fiscale _____	
Ubicazione dell'esercizio _____ comune _____ via _____ n. _____	
Eventuale luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita (solo per i distributori) _____ comune _____ via _____ n. _____	
TIPOLOGIA DI RAEE GESTITI DOMESTICI PROFESSIONALI	
Iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, Sezione din.	
I B	
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:	
Descrizione per tipologie di cui all'allegato IB del decreto legislativo n. 151 del 2005 _____	
Codice Elenco rifiuti _____	
Data di presa in consegna: _____	
Conferito da: _____ cognome _____ nome _____ _____ indirizzo _____	
<i>Data e ora di trasporto dal punto vendita al luogo di raggruppamento (da compilarsi solo dai distributori in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto di vendita): data _____ ora: _____</i>	
<i>Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta (per i RAEE domestici):</i>	
Num: _____ del _____	
<i>Estremi del documento di trasporto all'impianto autorizzato (per i RAEE professionali):</i>	
Num: _____ del _____	

Allegato III (articolo 4, comma 2)

Documento attestante la provenienza domestica dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche consegnati dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

A) RITIRO DAL DOMICILIO DEL CLIENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto _____, installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in _____, partita IVA _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che: il giorno _____ presso l'abitazione del Sig. _____ ubicata in _____ a _____ in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione/manutenzione/assistenza ha prelevato l'apparecchiatura elettrica ed elettronica fuori uso, accompagnata dal documento di Trasporto n. _____ del _____ DATA FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA

B) RITIRO PRESSO IL PROPRIO ESERCIZIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto _____, installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in _____, partita IVA _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di cui al documento di Trasporto n. _____ del _____ sono state conferite in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione/manutenzione/assistenza presso il proprio esercizio da clientela costituita esclusivamente da nuclei domestici DATA FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA

Allegato II (art.2, comma 2)

Documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE NUMERO _____ del _____ Numero schedario: _____	
TIPOLOGIA DEI RAEE: DOMESTICI PROFESSIONALI	
DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA: Cod. Fisc. _____ Estremi comunicazione Albo: sede dell'attività _____ _____ comune _____ via _____ n. _____ eventuale diverso luogo di raggruppamento dei RAEE (solo per i distributori): _____	
TRASPORTATORE DEL RIFIUTO: _____ Cod. Fisc. _____ Targa automezzo: _____ Estremi comunicazione Albo: _____	
UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente) Nominativo: _____ Domicilio presso il quale è effettuato il ritiro del rifiuto: _____ comune _____ via _____ n. _____	
DESTINATARIO: _____ _____ comune _____ via _____ n. _____	
Responsabile del centro di raccolta (per i RAEE domestici) _____ estremi autorizzazione centro di raccolta: _____	
Responsabile dell'impianto autorizzato di destinazione (per i RAEE professionali) _____ estremi autorizzazione impianto di destinazione: _____	
Annotazioni: _____ _____ _____	
Caratteristiche del rifiuto:	
Descrizione (1) _____ Codice Elenco rifiuti _____ Quantità(numero pezzi): _____	Descrizione (2) _____ Codice Elenco rifiuti _____ Quantità: _____
Descrizione (3) _____ Codice Elenco rifiuti _____ Quantità: _____	Descrizione (4) _____ Codice Elenco rifiuti _____ Quantità: _____

Descrizione (5) _____ Codice Elenco rifiuti _____ Quantità: _____	Quantità: _____ Descrizione (6) _____ Codice Elenco rifiuti _____ Quantità: _____
Annotazioni: _____	
FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' EFFETTUATO IL RITIRO _____	
FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA _____	
FIRMA DEL TRASPORTATORE _____	
FIRMA DEL DESTINATARIO _____	



Per tutti gli allegati e la modulistica puoi collegarti al nostro sito:

www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/pagina.php?id=63

e scaricare il PDF

A cura del Servizio Ambiente e Sicurezza

Lo Speciale è stato chiuso il 7 Giugno 2010.

Tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul nostro sito: www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/pagina.php?id=63

SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI

Invia questa scheda via fax al numero 0332 256200.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Ambiente e Sicurezza - telefono 0332 256111

Dati Aziendali

Ragione sociale _____

Via _____ n _____

Città _____

Telefono _____ Fax _____

E-mail _____

PARTITA IVA _____

Persona da contattare Sig. _____

Data _____

Firma _____

Sono interessato ad ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:

- Servizio Medicina del Lavoro, nomina del Medico competente e visite mediche.
- Stesura del Piano formativo per me o i miei dipendenti.
- Prenotazione corso di formazione TV Digitale Terrestre.
- Prenotazione altri corsi di formazione.
- Compilazione del POS/PIMUS.
- Acquisto di norme UNI/CEI con il 20% di sconto sul listino.
- Stesura o aggiornamento del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08.
- Informazioni sulla Certificazione ISO 9000 - Servizio Qualità.
- Segnalazione clienti per il servizio di verifica periodica degli impianti ai sensi DPR 462/01.
- Informazioni sul Servizio di Marcatura CE UNI 13241-1 o la predisposizione del fascicolo tecnico ai sensi della Direttiva Macchine.
- Prenotazione del Servizio Smaltimento Rifiuti e/o informazioni circa l'adesione al nuovo sistema SISTRI.

Grazie per averci dedicato il tuo tempo!

C.A.F. ARTSER srl ai sensi ed in conformità con l'art. 13 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 informa che i dati raccolti con la presente scheda di adesione sono destinati ad essere archiviati sia elettronicamente sia manualmente e potranno essere oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonchè manualmente nel piano rispetto dei dettami normativi vigenti solo ed esclusivamente dal personale di C.A.F. ARTSER srl a ciò appositamente incaricati e non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione. Salvi i diritti di cui agli art. 7, 8, 9 e 10 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarla in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è C.A.F. ARTSER srl. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.



Associazione Artigiani della Provincia di Varese

